



Ist.Tec.Comm. e Geom. "CARLO MATTEUCCI "
C.F. 80201790583 C.M. RMTD65000G

AOO_RMTD65000G - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0006506/U del 20/12/2019 12:02:23 V.1 - Orientamento e placement



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometra Statale "CARLO MATTEUCCI"
Via delle Vigne Nuove, 262 – 00139 Roma tel. 06121123705
Succ. Via Roberto Rossellini, 7 - 00137 Roma - tel. 06121123725
Cod. Mecc.: RMTD65000G - Distretto Scolastico XII - Codice Fiscale: 80201790583 - Codice Univoco Ufficio: UFR82P
Sito web: www.itcgmatteucci.edu.it - E-mail: RMTD65000G@istruzione.it - PEC: RMTD65000G@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO STUDENTI UDITORI

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

L'Istituto, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi, nell'ottica della lotta alla dispersione scolastica, offre la possibilità di iscrizione in qualità di studenti uditori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla scuola stessa e che si siano ritirati dalla scuola frequentata in precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, finalizzata a sostenere con successo gli esami di idoneità;

Art. 2

L'iscrizione in qualità di studente uditore esclude il corso serale;

Art. 3

All'atto dell'iscrizione viene fornita copia del Regolamento di Istituto e del presente Regolamento;

CONDIZIONI E REQUISITI

Art. 1

L'ammissione alle lezioni è subordinata all'approvazione del Consiglio di classe interessato. Il Dirigente Scolastico, acquisita la domanda, sentito il Coordinatore di classe, tenuto conto della capienza delle aule, del numero complessivo degli alunni e di ogni altro elemento che possa ostare all'accettazione della stessa, in particolare tenuto conto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro, dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore;

Art. 2

Ai fini dell'ammissione, in qualità di Uditore, sarà considerato titolo preferenziale il possesso di curriculum scolastico affine al corso di studi che lo stesso intende seguire.

Art. 3

L'uditore è tenuto a versare una quota pari al contributo di Istituto relativo all'anno scolastico in corso;

Art. 4

Lo studente uditore non potrà partecipare ai viaggi di istruzione, ma soltanto alle uscite didattiche e alle attività di PCTO organizzate per l'intero gruppo classe.

ADEMPIMENTI

Art. 1

Il nome e il cognome dell'uditore compaiono sul RE della classe con apposita annotazione. Esclusivamente per ragioni di sicurezza, risultano annotati sul registro di classe l'eventuale assenza dell'uditore, l'ingresso in ritardo o l'uscita anticipata; è richiesta la giustificazione da parte di uno dei genitori o da chi ne fa le veci;

Art. 2

Lo studente uditore assiste alle lezioni impartite all'interno della classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente iscritti; a sua richiesta, l'uditore ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica anche se queste ultime non possono essere oggetto di valutazione né in itinere né alla fine dell'anno scolastico. Non vi sono obblighi di registrazione delle valutazioni e di comunicazione alla famiglia in merito alle verifiche da parte dei docenti e della scuola;

OBBLIGHI

Art. 1

L'uditore è tenuto a presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o, eventualmente, secondo gli accordi presi col Consiglio di classe.

Art. 2

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d'Istituto e le istruzioni impartite dai docenti della classe durante le lezioni.

Art. 3

In caso di richiami o annotazioni disciplinari, il Consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni; in caso di recidiva potrà essere deliberata la definitiva esclusione dello studente uditore dalle lezioni.

DISPOSIZIONI FINALI

La frequenza dell'uditore cessa con la fine delle lezioni.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2019 con delibera n. 161.